



Federazione Lavoratori
Pubblici e dei Servizi
Federazione di Salerno

Via Pellecchia, 2 - 84100 Salerno - telef. 089/220135 fax 089/252682 - www.fps-sa.it

Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale - concorsi interni riservati - divieto assunzioni anno 2002 - non sussiste (art.19 l. n.448/2001).

PARERE n.76-2002 del 22/04/2002

SINTESI: Il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto per l'anno 2002 non si applica ai concorsi espressamente riservati al personale interno, in quanto detta procedura non rientra nel concetto di assunzione di cui alla legge finanziaria 2002.

Con riferimento alla nota mediante la quale codesta amministrazione ha chiesto l'orientamento di questo Ufficio in merito alla possibilità di assumere, nel corrente anno, una unità di personale idoneo già interno all'amministrazione a seguito di superamento di una procedura concorsuale, riservata, per esami, a due posti di architetto direttore coordinatore, nel ruolo del personale del Dipartimento per servizi tecnici nazionali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 19 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede, tra l'altro, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato per tutto l'anno 2002.

Al riguardo, tenuto conto che la partecipazione alla procedura concorsuale bandita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - in applicazione dell'art. 7, comma 3, della L. 584/94 -, per l'accesso alla nona qualifica funzionale, è riservata ai dipendenti dell'amministrazione aventi profilo professionale della medesima area ed inquadrati nella settima e nella ottava qualifica funzionale, si ritiene che nel blocco delle assunzioni di personale di cui al citato art. 19 della L. n. 448/2001, non debbano essere ricomprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima amministrazione.

Dette assunzioni, infatti, comportando una progressione economica e professionale del personale attuata mediante passaggi all'interno delle aree ovvero tra diverse aree professionali e non una immissione ex novo di personale dall'esterno, non rientrano nel concetto di assunzione, cui si riferisce il citato art. 19 L. n. 448/2001.

Si segnala in merito la sentenza – Sezioni Unite civili – n. 7859 dell'11 giugno 2001, con la quale la Corte Suprema di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha posto una precisa distinzione tra le procedure di assunzione strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro e le assunzioni che ineriscono a vicende modificative del rapporto stesso e finalizzate alla progressione in carriera, anche se realizzate attraverso procedure selettive di tipo concorsuale.

Ciò posto, nel condividere la tesi esposta nella citata nota, si ritiene che codesta amministrazione possa procedere all'assunzione del citato personale prescindendo da quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 448/2001.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**